

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4811 del 21/10/2019
Oggetto	D.LGS. N. 152/06 E S.M.I. ART. 208 COMMA 15 - SOSTITUZIONE, A SEGUITO DI MODIFICA SOSTANZIALE, DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA GESTIONE DI IMPIANTI MOBILI DI RECUPERO (R5) DI RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI - DITTA IMPRESA TRE COLLI SPA
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4932 del 17/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventuno OTTOBRE 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 che ha assegnato le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente, all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 in attuazione della sopra richiamata L.R. 13/2015;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.;
- la Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A +B);

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | fax +39 0521/976112 | **PEC aoopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- l'incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;
- la nomina conferita con Deliberazione n.64/2019 del Direttore Generale;

VISTE inoltre:

- la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4476 del 24/08/2017 di rinnovo (ai sensi dell'art. 209) dell'Autorizzazione alla gestione di un impianto di trattamento e recupero (R5) di rifiuti inerti non pericolosi, ubicato in via Cornini Malpeli, 2 - 43036 Fidenza;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-122 del 11/01/2019 di presa d'atto della sostituzione del legale rappresentante – Impresa Tre Colli S.p.A. con sede legale in via Sandro Pertini, n. 17, Fidenza;
- la Determina Dirigenziale n. 543 del 15/02/2007 di autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Parma ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

CONSIDERATA:

- la domanda di modifica sostanziale acquisita a protocollo Arpae n. PG/2019/44382 del 19/03/2019, presentata dalla Ditta IMPRESA TRE COLLI SPA, nella persona del Sig. Persegona Gianfranco in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, con sede legale in Comune di Fidenza (PR), Cap 43039, Via Sandro Pertini, n. 17 e sede operativa in Carrosio (AL) – via Jutificio n° 1, riguardante la possibilità di autorizzare un nuovo mezzo mobile e per l'inserimento di nuovi codici CER;
- la seduta di Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i., tenutasi in data 19/06/2019, il cui verbale è allegato alla presente quale parte integrante;
- la relazione tecnica di Arpae Area prevenzione e Ambiente Ovest – sede di Parma (Arpae ST) in merito alla matrice rifiuti prot. n. PG/2019/127159 del 12/08/2019, depositata agli atti;
- la relazione tecnica di Arpae Area prevenzione e Ambiente Ovest – sede di Parma (Arpae ST) in merito alla matrice emissioni in atmosfera prot. n. PG/2019/143372 del 18/09/2019, depositata agli atti;
- il parere favorevole del Comune di Fidenza espresso in sede di Conferenza di Servizi;
- il parere favorevole di AUSL Distretto di Fidenza espresso in sede di Conferenza di Servizi;

VISTA:

- l'istanza di adeguamento dell'autorizzazione al DM 28 marzo 2018, n. 69 (ai sensi dell'art. 6 comma 1 del citato decreto), presentata in data 30/10/2018, acquisita al protocollo Arpae PGPR/2018/23331 del 31/10/2018, relativa ad impianto di produzione di granulato di conglomerato bituminoso da operazioni di recupero (R5) di rifiuti di conglomerato bituminoso (Cod. E.E.R. 17 03 02);

CONSIDERATO inoltre che:

per la matrice emissioni in atmosfera:

- la Ditta risulta autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 543 del 15/02/2007 rilasciata dalla Provincia di Parma;
- l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta, consiste nello "frantumazioni inerti provenienti da attività di costruzione/demolizione";
- è stato verificato che i combustibili sono conformi al Titolo III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
- è stata verificata la presenza di impianti definiti **scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico**;

per la matrice recupero di rifiuti:

- la Ditta IMPRESA TRE COLLI S.P.A., alla data del 04/10/2019, risulta iscritta (con scadenza 28/06/2020) ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell' "Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa" della Prefettura di Parma – Ufficio Territoriale del Governo (cd. White List), in particolare alle Sezioni 3, 5 e 7;
- la Ditta Impresa Tre Colli S.p.A. con nota acquisita al prot. n. PG/2019/156440 del 11/10/2019 ha dichiarato "*... di avere provveduto con la marca da bollo ... al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972 e smi relativamente al procedimento telematico ... Domanda di modifica sostanziale dell'autorizzazione unica per la gestione impianti mobili ...*"; pertanto tale marca da bollo, con identificativo n. 01160301752416 è da ritenersi da attribuire al rilascio del provvedimento di modifica sostanziale dell'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 208 e smi e che l'originale è conservato presso la sede della Ditta;

PRESO ATTO:

di tutto quanto riportato in premessa

DETERMINA

DI SOSTITUIRE, sulla base dell'istanza di modifica sostanziale del 19/03/2019, l'autorizzazione di cui alla Determinazione Dirigenziale DET-AMB-4476 del 24/08/2017 (rinnovo ai sensi dell'art. 209), modificata dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-122 del 11/01/2019 di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. rilasciata da Arpae alla Ditta:

Ragione Sociale:	IMPRESA TRE COLLI SPA
Sede Legale:	Via Sandro Pertini, 17 Comune di Fidenza CAP 43036

Codice Fiscale:	00166640342
P.IVA:	00166640342
Sede del ricovero del mezzo (quando non viene utilizzato nelle campagne di recupero):	Via Jutificio, n. 1 Comune di Carrosio Prov. di Alessandria CAP 15060
Rappresentante Legale:	Persegona Gianfranco

DI STABILIRE, su precisazione di quanto preso atto con DET-AMB-2017-4476 del 24/08/2017, che la scadenza dell'autorizzazione vigente, fissata al 19/02/2027, è subordinata a quanto prescritto dall'art. 209, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., cioè al mantenimento in validità della certificazione ISO 14001:2015 in possesso della azienda, in base alla quale sussiste l'efficacia sostitutiva dell'autocertificazione presentata.

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

per le emissioni in atmosfera, per cui è stata verificata la presenza di impianti definiti **scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico**:

EMISSIONE N.02 – Motore diesel (*mezzo mobile TK PIPELINER*) di potenzialità pari a 149 kW

l'impianto indicato è soggetto al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e precisamente:

Polveri totali.....	130	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂).....	4000	mg/Nm ³
Ossido di Carbonio.....	650	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 5% normalizzati a 273K e 101,3 kPa;

EMISSIONE N.04 – Motore diesel (*mezzo mobile RM100*) di potenzialità pari a 235 kW

l'impianto è soggetto al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e precisamente:

Polveri totali.....	130	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂).....	4000	mg/Nm ³
Ossido di Carbonio.....	650	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 5% normalizzati a 273K e 101,3 kPa;

EMISSIONE N.05 – Motore diesel di potenzialità pari a 86 kW asservito al vaglio “Keestrak modello 4518-S”

l'impianto è soggetto al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e precisamente:

Polveri totali.....	130	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂).....	4000	mg/Nm ³
Ossido di Carbonio.....	650	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 5% normalizzati a 273K e 101,3 kPa;

Il vaglio “**Keestrak modello 4518-S**”, utilizzabile eventualmente in modo complementare a valle dei suddetti frantumatori, in particolare con le fasi di recupero rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo; l'umidificazione del materiale dovrà essere tale da garantire la non proliferazione delle polveri.

il presente è reso anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e, qualora l'attività di “frantumazione inerti provenienti da attività di costruzione/demolizione” sia svolta con il mezzo mobile in oggetto in campagne in siti all'interno della Provincia di Parma, la stessa dovrà essere subordinata al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi degli artt. 271 commi 1), 2), 3, 4), 5) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., nonché al rispetto di quanto riportato nell'allegato tecnico prot. n. 8779 del 24/04/2018 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare, anche alle seguenti disposizioni:

Emissione E01 Frantumazione inerti con frantoio mobile modello “TK PIPELINER”

Le polveri derivanti dall'attività di frantumazione devono essere abbattute con idoneo impianto di abbattimento, costituito da dispositivo di nebulizzazione dell'acqua. Tale impianto di abbattimento deve essere dotato di un sistema automatico che provvederà all'arresto dell'impianto in caso di insufficiente pressione dell'acqua.

Emissione E03 Frantumazione inerti con frantoio mobile modello “Ruble Master RM 100”

Le polveri derivanti dall'attività di frantumazione devono essere abbattute con idoneo impianto di abbattimento, costituito da dispositivo di nebulizzazione dell'acqua. Tale impianto di abbattimento deve essere dotato di un sistema automatico che provvederà all'arresto dell'impianto in caso di insufficiente pressione dell'acqua.

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

per gli impianti originanti le emissioni E02 , il gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei limiti a disposizione degli organi di controllo;

per gli impianti originanti le emissioni E04 ed E05 il **gestore effettua un campionamento al fine di dimostrare il rispetto dei prescritti limiti entro un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del Sportello Unico Attività Produttive e mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.**

Come riportato nella depositata relazione tecnica di Arpae - ST prot. n. PG/2019/143372 del 18/09/2019:

“Emissioni Diffuse

Al fine del contenimento della polverosità diffusa dovrà essere previsto quanto segue:

- 1. durante le operazioni di carico e scarico adottare idonei accorgimenti tecnici e/o organizzativi al fine di limitare la formazione di polveri diffuse e dovranno essere mantenute idonee altezze di caduta;*
- 2. con l'utilizzo del vaglio dovrà essere prevista, se necessaria, l'umidificazione del materiale in modo da garantire la non proliferazione di polveri;*
- 3. in presenza di forte vento (superiore a 5m/s) l'attività dovrà essere sospesa e dovrà essere prevista la copertura con teli;*
- 4. le strade ed i piazzali (aree di transito e manovra) dovranno essere gestite in modo tale da limitare le emissioni polverulente e diffuse. In particolare dovrà essere assicurata, se necessario, l'umidificazione e la pulizia dei piazzali e delle aree maggiormente soggette al transito di veicoli con maggiore frequenza nei periodi siccitosi e ventosi;*
- 5. i mezzi in sosta in attesa di carico dovranno essere a motore spento compatibilmente con la sicurezza dei lavoratori e/o con le necessità operative di carico;*
- 6. la circolazione dei mezzi di trasporto all'interno dell'area dovrà essere alla più bassa velocità possibile al fine di evitare fenomeni di risospensione di polveri;*
- 7. i mezzi di trasporto inerti dovranno essere dotati di coperture/telonature....”*

per la matrice rifiuti per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, ad esercitare il trattamento finalizzato al successivo riutilizzo (R5) utilizzando i mezzi mobili di seguito riportati:

Mezzo mobile:

Tipo e marca:	TK PIPELINER – OM
Matricola:	N°33023

Matricola Tre Colli:	N° 513
Potenza motore	149 kW
Anno di costruzione	1993
Specifiche	Macchina che necessita, per poter funzionare, di essere posizionata in piano, dotata di equipaggiamento per l'abbattimento delle polveri tramite un impianto di nebulizzazione ad acqua
Potenzialità massima di trattamento oraria:	8 mc/h - 12 t/h
Potenzialità giornaliera di trattamento	48 mc/g – 72 t/g
Potenzialità annua di trattamento:	4.800 mc/a – 7.200 t/a

Mezzo mobile:

Tipo e marca:	RUBBLE MASTER RM100
Matricola / N° serie	RM100-0086
Potenza motore	235 kW
Anno di costruzione	2008
Specifiche	Macchina che necessita, per poter funzionare, di essere posizionata in piano, dotata di equipaggiamento per l'abbattimento delle polveri tramite un impianto di nebulizzazione ad acqua
Potenzialità massima di trattamento oraria:	8 mc/h - 12 t/h
Potenzialità giornaliera di trattamento	48 mc/g – 72 t/g
Potenzialità annua di trattamento:	4.800 mc/a – 7.200 t/a

Vaglio (utilizzato sia come secondo trattamento a valle del trattamento con mezzo "TK PIPELINER" o mezzo "Rubble Master RM100", sia come elemento complementare ad alcune attività di frantumazione, come terre e rocce da scavo)

Tipo e marca	Vaglio KEESTRAK - modello 4518-S
N° serie	266
Potenza motore	86 kW
Anno di costruzione	2004
Specifiche	Utilizzabile eventualmente in modo complementare a valle dei suddetti frantumatori, in

	particolare con le fasi di recupero di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo; l'umidificazione del materiale dovrà essere tale da garantire la non proliferazione di polveri
--	---

che il trattamento è eseguito secondo i seguenti parametri:

Potenzialità massima di trattamento oraria:	133,37 mc/h - 200 t/h
Potenzialità giornaliera di trattamento	1.067 mc/g - 1.600 t/g
Potenzialità annua di trattamento:	106.700 mc/a - 160.000 t/a *

* la Potenzialità annua complessiva è da intendersi comprensiva dell'utilizzo contemporaneo potenziale dei due mezzi mobili autorizzati.

- che potranno essere trattati esclusivamente i rifiuti sotto elencati in aggiunta a quelli già autorizzati con DET-AMB-20174476 del 24/08/2017:

Tipologia 07.1 del D.M. 5.2.1998 e s.m.i.	rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto
Provenienza	attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento
Caratteristiche del rifiuto	materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con eventuale presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto
Codici EER	10.13.11 rifiuti della produzione di materiali composti a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
	17.01.01 Cemento
	17.01.02 Mattoni
	17.01.03 mattonelle e ceramiche
	17.08.02 materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
	17.09.04 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
	20.03.01 rifiuti urbani non differenziati
	17.01.07 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17.01.06
17.03.02 miscele bituminose, diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01	
17.05.08 Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17.05.07	

Operazione di recupero	R5	<p>a) messa in riserva di rifiuti inerti (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al decreto DM 05/02/98 e s.m.i.;</p> <p>c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al decreto DM 05/02/98 e s.m.i.).</p>
------------------------	----	---

Tipologia 07.31-bis del D.M. 5.2.1998 e s.m.i.	Terre e rocce di scavo.	
Provenienza	Attività di scavo	
Caratteristiche del rifiuto	materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciottoli, sabbia, ghiaia, trovanti anche di origine antropica	
Codici EER	(17.05.04) Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	
Operazione di recupero	R5	<p>a) industria della ceramica e dei laterizi;</p> <p>c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al decreto DM 05/02/98 e s.m.i.).</p>

fatti salvi i diritti di terzi e per quanto di competenza e a condizione che resti impregiudicato il livello di qualità ambientale preesistente;

a) quanto indicato da Arpae ST di Parma nella relazione tecnica prot. n. PG/2019/127159 del 12/08/2019;

b) quanto indicato da AUSL STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. FIDENZA, in sede di Conferenza di Servizi;

c) quanto indicato dal Comune di Fidenza in sede di Conferenza di Servizi;

d) che la Ditta è tenuta a verificare preventivamente la natura e la classificazione dei rifiuti, essendo tassativamente esclusa la possibilità di trattare rifiuti dissimili da quelli sopra elencati ed, in particolare, rifiuti pericolosi e materiale contenente amianto o da esso contaminato. Particolare attenzione dovrà essere posta ai rifiuti classificati o con "codici specchio" (contenenti nella voce descrittiva la frase "diversi da...") o per i quali dovrà essere sempre preventivamente comprovata, prima dell'inizio della campagna, la perfetta rispondenza alle caratteristiche indicate nella definizione del rifiuto;

e) dovrà comunque essere mantenuta la separazione tra rifiuti appartenenti a tipologie diverse sia prima che dopo il trattamento;

f) che la validità del presente provvedimento è vincolata all'acquisizione dell'iscrizione alla categoria 7 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi del commi 5 e 6 dell'art.212 del D.Lgs.152/06, non appena definite le procedure relative alla suddetta iscrizione;

di vincolare l'autorizzazione al rispetto:

- di tutte le ulteriori norme igieniche, urbanistiche ed ambientali;
- delle vigenti norme di medicina del lavoro;
- delle vigenti norme antincendio;
- delle vigenti norme sull'inquinamento atmosferico;
- della normativa in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- della normativa in materia di inquinamento acustico;
- dalle norme in materia di infortuni e di igiene del lavoro;

DI STABILIRE

- che, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato A della Deliberazione della G.R. n° 1991 del 13/10/2003, entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, la Ditta titolare, deve depositare presso Arpae Emilia-Romagna Sezione Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma nuova garanzia finanziaria o appendice alla garanzia prestata, ai sensi delle indicazioni della Deliberazione Regionale n° 1991 del 13/10/2003, contenente le seguenti indicazioni:
 - estremi del presente atto;
- che l'efficacia del presente atto resta comunque sospesa fino al momento della comunicazione di aggiornamento della garanzia finanziaria, nei termini di cui sopra, e della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte di Arpae SAC Parma;
- in caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna (Arpae), la stessa dovrà essere ricostituita a cura della ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata;

DI VINCOLARE, altresì,

il presente atto, oltre che al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.152/2006 Parte Quarta, alle seguenti particolari prescrizioni:

- è comunque fatto salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività;
- l'impianto deve essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente e per il personale addetto; gli addetti alle operazioni del mezzo mobile devono essere dotati dei mezzi operativi

stabiliti dalle norme in materia di infortuni e di igiene del lavoro. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, una copia della presente autorizzazione deve essere disponibile presso l'impianto;

- l'impianto non può essere utilizzato di notte o in situazioni di scarsa visibilità, poiché sprovvisto di impianto di illuminazione;
- si dovrà garantire la delimitazione ed il controllo delle aree dedicate al trattamento ed al deposito dei rifiuti, al fine di impedire l'accesso agli estranei, la presenza di rifiuti non autorizzati e la dispersione incontrollata di rifiuti;
- il materiale da trattare dovrà essere sempre e comunque esente da amianto, fatto salvo quanto previsto dal DM 69/2018 per le verifiche analitiche sul granulato di conglomerato bituminoso per la cessazione della qualifica di rifiuto del "fresato/miscele bituminose" in ingresso (cod. E.E.R. 170302);
- dalle operazioni di recupero (R5) dei rifiuti descritti alla tipologia 7.1 dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e s.m.i., dovranno risultare, mediante le fasi meccaniche specifiche dell'impianto, materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'Allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n.UL/2005/5205;
- la cessazione della qualifica di rifiuto ("end of waste") del rifiuto codice EER 17.05.04 "terre e rocce da scavo" potrà essere conseguita tramite l'operazione di recupero (R5) nell'esclusivo ambito di applicazione disciplinato dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e s.m.i., Allegato 1, suballegato 1, limitatamente alle condizioni e ai requisiti descritti alla tipologia 7.31-bis (provenienza, caratteristiche dei rifiuti in ingresso, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti);
- sulle materie prime secondarie risultanti dal recupero, se destinate alle attività di cui al punto 7.1.3 lettera c) oppure (per le terre e rocce da scavo) alla attività di cui al punto 7.31-bis.3, lett. c), dovrà essere effettuato il test di cessione sul rifiuto tal quale di cui all'allegato 3 del DM 05/02/98 e s.m.i.;
- l'attività di recupero (R5) del rifiuto codice E.E.R. 17.03.02 (fresato da conglomerato bituminoso) dovrà essere svolta ai sensi dell'art. 3 del D.M. 69/2018:
 - la cessazione della qualifica di rifiuto avviene in seguito al superamento delle verifiche analitiche e granulometriche atte ad attestare i requisiti di cui alla Parte b) Allegato 1 del DM 69/2018; i materiali che cessano la qualifica di rifiuto ("end of waste") e assumono quella di "granulato di conglomerato bituminoso" dovranno essere destinati ad uno degli usi specifici previsti dall'art. 3 del DM 69/2018 (Parte a), Allegato 1);
 - ai sensi dell'art.4 del DM 69/2018, il rispetto dei criteri di cui all'art. 3, comma 1 del medesimo decreto dovrà essere attestato dalla Ditta tramite una Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 ("Dichiarazione di conformità", modulo di cui all'Allegato 2 al DM 69/2018), redatta al termine del processo via PEC all'autorità competente (Arpae SAC di Parma), nonché ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma; la Ditta dovrà conservare presso l'impianto in parola o presso la propria sede legale, la suddetta dichiarazione di conformità, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono;

- ai sensi dell'art. 4 comma 3 del DM 69/2018, la Ditta dovrà conservare per cinque anni presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, un campione di granulato di conglomerato bituminoso prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma Uni 10802:2013 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 del DM 69/2018; le modalità di conservazione del campione dovranno essere tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del granulato di conglomerato bituminoso prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi; in caso di possesso della certificazione Uni En Iso 14001 o Registrazione di cui al Reg. Ce 1221/2009 e s.m.i. (Emas), ai sensi dell'art. 5 del DM 69/2018, la Ditta è esentata dalla modalità di detenzione dei campioni di cui all'art. 4, comma 3 del medesimo decreto, a condizione che sia prevista apposita documentazione relativa ai seguenti aspetti: a) il rispetto dei requisiti di cui all'art. 3 del DM 69/2018; b) caratterizzazione del granulato di conglomerato bituminoso secondo quanto previsto nell'allegato 1 parte b); c) tracciabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto del produttore; d) le destinazioni del granulato di conglomerato bituminoso prodotto; e) rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione; f) revisione e miglioramento del sistema di gestione ambientale; g) formazione del personale;
- il materiale che in seguito alle verifiche in ingresso di cui alla parte b), punto b.1) o in seguito alle verifiche di cui alla parte b), punti b.2.1), b.2.2) dell'Allegato 1 al DM 69/2018, non sia ritenuto idoneo ad essere sottoposto alle operazioni di recupero R5 per l'ottenimento di granulato ("end of waste"), dovrà essere destinato ad operazioni di smaltimento/recupero presso idonei impianti regolarmente autorizzati, mediante emissione di formulario;
- al completamento di un "lotto" di 3.000 m³ è effettuato il test come indicato nell'Allegato 1 del Decreto n.69/18; in occasione di ogni singola campagna dovrà essere individuata un'"area di quarantena" in cui stoccare il rifiuto fino all'acquisizione degli esiti dei test effettuati;
- la Ditta dovrà introdurre procedure aziendali per la registrazione in apposita modulistica della quantità di granulato bituminoso utilizzato per i singoli "scopi specifici" previsti nel DM 69/2018; le registrazioni saranno conservate presso la sede aziendale;
- l'impianto deve mantenere sempre efficiente il dispositivo di abbattimento delle polveri ad umido con acqua nebulizzata, tale da ridurre al minimo le emissioni diffuse derivanti dalle fasi di lavorazione. L'abbattimento delle polveri deve essere effettuato in modo da garantire, lungo tutto il ciclo, il massimo contenimento delle emissioni diffuse;
- l'impianto non deve produrre alcun effluente liquido e pertanto l'acqua nebulizzata deve essere immessa in misura tale che venga completamente assorbita dalle polveri. Nel caso in cui si dovessero produrre i suddetti effluenti, si prescrive l'allestimento di idonei sistemi di contenimento. Gli eventuale effluenti dovranno essere successivamente smaltiti a norma di legge;
- per quanto riguarda l'impatto acustico, l'impianto in oggetto dovrà rispettare i limiti di emissioni sonore previsti per la zona ove ricade il sito oggetto delle singole campagne di attività ai sensi della legge

26/10/1995 n° 447 e del D.Lgs. 277/1991, nonché delle norme previste dalla Del. reg. n° 45 del 21/01/2002 per i cantieri edili;

- le attività di trattamento dovranno eseguirsi esclusivamente in aree, interne al cantiere di produzione e/o di deposito dei rifiuti e/o presso aree adibite ad attività industriali e artigianali in cui il rifiuto è prodotto e/o stoccato. Tali aree dovranno essere adeguate alle fasi di trattamento e recupero. Considerando che l'attività si svolge prevalentemente all'interno di cantieri di titolarità di terzi, è dato l'obbligo del coordinamento tra i datori di lavoro ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- in fase di utilizzo, l'impianto deve essere ubicato ad opportuna distanza da abitazioni ed altri ricettori sensibili. Dovranno comunque essere messe in opera le misure tecniche atte a contenere la rumorosità e la formazione di polveri;
- in caso di lavaggio dei mezzi, se non effettuato in appositi centri, lo scarico originato dovrà rispettare le specifiche norme di cui al D.Lgs.152/2006 Parte Terza;
- l'integrazione/sostituzione dei mezzi sopra identificati è vincolata all'acquisizione della specifica autorizzazione ai sensi dell'art.208 del D.Lgs.152/2006;
- per lo svolgimento delle singole campagne di attività, la ditta, almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto, è obbligata a comunicare all'Ente competente nel cui territorio dove si trova il sito prescelto, allegando la presente autorizzazione e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività e quant'altro di seguito elencato:
 - data di inizio e la durata della campagna di attività;
 - indicazione delle generalità relative alla Ditta committente dei lavori relativi all'effettuazione della campagna oggetto della comunicazione;
 - la specifica dei rifiuti da recuperare, con l'indicazione della classificazione, delle caratteristiche e della relativa codifica, nonché della quantità dei rifiuti oggetto dell'attività e l'indicazione della proprietà ed effettiva destinazione del materiale prodotto;
 - la descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività, con allegata una planimetria dello stesso riportante l'esatta ubicazione dell'impianto ed i confini dell'area prescelta ed un preciso layout di cantiere comprensivo di zona d'accesso della pala, zone di accumulo, zone di sosta automezzi in modi da evitare il pericolo di investimento dei lavoratori. Deve essere fornita anche l'ubicazione dell'area su base cartografica CRT scala 1:5.000 / 1:10.000;
 - relazione sul sistema di approvvigionamento idrico;
 - ottemperanza delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ex D.Lgs.152/2006 Parte Quinta);
 - attestato di presentazione del documento di valutazione di impatto acustico al Comune territorialmente competente, attestante il rispetto dei limiti normativi o relativa richiesta di deroga;

- iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi del comma 15 dell'art.208 del D.Lgs.152/2006 Parte Quarta, fatti salvi gli orientamenti applicativi della normativa vigente nelle more della definizione completa delle procedure relative alla suddetta iscrizione;
- nell'area in cui è ubicato l'impianto deve essere garantito l'immediato ingresso del personale di vigilanza delle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazioni preventive e devono essere fattibili tutte le operazioni di prelievo. Deve, inoltre, essere garantita la reperibilità di un responsabile tecnico;
- presso la sede operativa della Ditta devono essere riportati, su di un apposito registro di gestione, i dati essenziali di ogni campagna di trattamento:
 - ragione sociale del committente;
 - ubicazione del cantiere;
 - data inizio e termine della campagna;
 - estremi dei documenti comprovanti la non pericolosità dei rifiuti (da tenere in allegato);
 - estremi nulla osta ex art. 208 comma 15 del D.Lgs.152/2006;
 - tipo (codice E.E.R.) e quantitativo di rifiuto trattato;
 - tipo e quantitativo dei materiali prodotti;
 - test di cessione dei materiali prodotti (solo se utilizzati dalla ditta intestataria del presente provvedimento);
- tutte le operazioni di trattamento e carico/scarico dei rifiuti dovranno essere registrate secondo quanto previsto dall'art. 190 del D.Lgs.152/2006 Parte Quarta e soggette alla dichiarazione annuale MUD;
- tutte le attrezzature costituenti l'impianto devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne e mantenerne l'efficienza, procedendo alle riparazioni e/o sostituzioni necessarie; sono fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al corretto utilizzo dell'impianto, da parte degli organi di controllo nel cui territorio sono effettuate le campagne di attività, per quanto di rispettiva competenza, nonché le disposizioni ed i provvedimenti degli Enti competenti in ordine alle operazioni di recupero rifiuti;
- i registri devono essere detenuti presso il cantiere ove avviene il trattamento, ultimata la campagna, essi saranno tenuti presso la sede amministrativa della ditta;
- tutti i rifiuti di risulta dalle operazioni di trattamento dovranno essere separati dai materiali destinati al riutilizzo e smaltiti o recuperati in apposito impianto autorizzato;
- la ditta in epigrafe è responsabile di ogni danno derivante dall'attività ed è tenuta a proprie spese agli eventuali risanamenti;
- la presente autorizzazione si riferisce esclusivamente all'impianto ed ai rifiuti sopra elencati. Deve essere comunicata tempestivamente ad Arpae SAC di Parma l'eventuale variazione del nominativo dei responsabili dell'impianto, del responsabile Legale, nonché ogni eventuale modifica societaria;

- il presente atto è soggetto e subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittive esistenti e che dovessero intervenire in materia di smaltimento rifiuti, di tutela delle acque, di tutela dell'aria e del suolo, di tutela ambientale e di tutela, igienico sanitaria e dei lavoratori;
- la presente autorizzazione si riferisce esclusivamente all'impianto ed ai rifiuti sopra elencati. Deve essere comunicata tempestivamente ad Arpae l'eventuale variazione del nominativo dei responsabili dell'impianto, del responsabile Legale, nonché ogni eventuale modifica societaria;
- **il presente atto è soggetto è subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittive esistenti e che dovessero intervenire in materia di smaltimento rifiuti, di tutela delle acque, di tutela dell'aria e del suolo, di tutela ambientale e di tutela, igienico sanitaria e dei lavoratori;**

DI REVOCARE, in quanto sostituito e modificato dal presente atto, il provvedimento rilasciato con DET-AMB-4476 del 24/08/2017 e ss.mm.;

DI TRASMETTERE:

- copia della presente Determina alla Ditta IMPRESA TRE COLLI SPA, Arpae ST di Parma, AUSL Distretto di Parma e al Comune di Fidenza.

DI INFORMARE CHE:

- Sono fatti salvi i diritti di terzi.
- La Ditta potrà ricorrere presso tribunale amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso.
- La Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7.8.1990 N. 241 e s.m.i.
- L'autorità emanante è Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma.
- L'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma.
- Il Responsabile del procedimento amministrativo è Beatrice Anelli.

Simonetti/Spagnoli
Rif. Sinadoc: 12115/2019

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Conferenza di Servizi decisoria

ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., in forma simultanea e modalità sincrona (art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i.)

Oggetto: Ditta Impresa Tre Colli Spa - sede legale in Comune di Fidenza, Via S. Pertini n.17

Procedimento di modifica dell'Autorizzazione unica alla gestione (recupero) di rifiuti, di cui all'art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte Quarta

Oggi mercoledì 19 giugno 2019, presso la sede di Arpae Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Fidenza, c/o Palazzo della Provincia (secondo piano) in P.le Pace n.1 a Fidenza, si è riunita la Conferenza di Servizi (in seguito CdS) relativa alla procedura di cui all'oggetto, convocata con nota prot. Arpae PG/2019/88294 del 04/06/2019,

Alla seduta sono stati convocati:

Ente / Ditta
Impresa Tre Colli Spa
Comune di Fidenza
AUSL Distretto di Fidenza - SISP e SPSAL

Alla seduta sono presenti:

Ente / Ditta	Nome e Cognome
Arpae - SAC di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Fidenza (S.T. Fidenza)	Giovanni Maria Simonetti, Giovanni Capacchi Giovanni Saglia
Comune di Fidenza	Marianna Sandei
AUSL SISP e SPSAL distretto di Fidenza	Rosanna Giordano (con delega)
Impresa Tre Colli Spa	Jonathan Meneghello (con delega del legale rappresentante)

La seduta ha inizio alle ore 11.40.

Arpae SAC Fidenza introduce la seduta della Conferenza e dà la parola al rappresentante della Ditta per una illustrazione delle modifiche avanzate.

EMS
M


Impresa tre Colli Spa

La domanda è relativa a:

- introduzione di un nuovo mezzo mobile denominato "RUBBLE MASTER 100" per la frantumazione di inerti, in aggiunta all'impianto esistente (TK PIPELINER – OM Officine Meccaniche di Ponzano); quest'ultimo sarà prevalentemente utilizzato come impianto fisso autorizzato anche entro un'autorizzazione "AUA" in provincia di Alessandria.
- introduzione di nuovi codici EER di rifiuti in ingresso (CER 101311, 170101, 170102, 170103, 170504, 170802, 170904, 200301) da trattare con entrambi i mezzi mobili (esistente e nuovo).

Arpae ST Fidenza introduce l'approfondimento relativo alla possibilità di autorizzare la cessazione della qualifica di rifiuto ("end of waste") a seguito dell'operazione di recupero R5 e alla luce del comma 3, dell'articolo 184-ter del D.Lgs. 152/06 s.m.i., riformulato, dalla legge 14 giugno 2019, n.55 (conversione in legge con modifiche del decreto-legge 18/04/2019 n.32 - pubblicata in G.U n.140 del 17/06/2019).

Dal confronto con la Ditta, Arpae SAC e Arpae Area Prevenzione ambientale Ovest, sede di Fidenza emerge il seguente quadro:

- per quanto riguarda il cod. EER delle terre e rocce da scavo (17.05.04) le tipologie di riferimento 7.31-bis del DM 5/2/98,
- per quanto riguarda tutti gli altri rifiuti in ingresso, sono ascrivibili alla tipologia 7.1 del DM 05/02/98;

La Ditta dichiara che sono rispettate la provenienza, le caratteristiche dei rifiuti, l'attività di recupero e le caratteristiche di quanto ottenuto.

- per la gestione rifiuti si prescriverà alla Ditta, in occasione di ciascuna campagna di trattamento:
 - per tutti i rifiuti in ingresso dotati di "codice EER specchio" dovrà essere acquisita l'analisi oppure certificazione di non pericolosità;
 - sulle materie prime secondarie risultanti dal recupero, se destinate alle attività di cui al punto 7.1.3 lettera c) oppure (per le terre e rocce da scavo) alla attività di cui al punto 7.31-bis.3, lett. c), dovrà essere effettuato il test di cessione di cui all'allegato 3 del DM 05/02/98;
 - rispetto dei limiti di zonizzazione acustica comunale o, in caso di superamento, domanda di deroga temporanea al Comune territorialmente competente;
 - il rispetto della direttiva macchine per entrambi gli impianti;
 - se si presenteranno acque di dilavamento gli scarichi idrici che ne derivano dovranno essere autorizzati nel singolo cantiere in cui si effettuerà la campagna;
 - dovranno essere interrotte le operazioni di frantumazione e recupero se la velocità del vento è superiore ai 5 m/s.

AUSL condivide le prescrizioni impartite da Arpae ST ed esprime parere favorevole alla modifica per quanto di competenza.

Il Comune di Fidenza non ha nulla da rilevare ricordando che presso il comune di Fidenza è iscritta la sola sede legale dell'azienda, mentre il ricovero del mezzo è ubicato in Prov. di Alessandria e le campagne possono essere svolte in tutto il territorio nazionale. Pertanto esprime parere favorevole alla modifica per quanto di competenza.

Arpae SAC Parma comunica che nell'atto di modifica dell'autorizzazione unica (art.208) sarà recepito anche l'adeguamento al DM 69/2018, richiamandone le specifiche prescrizioni.

Si è rilevato che:

- c'è un'incongruenza fra i dati di potenzialità annua e giornaliera riportati in tabella "g" Allegato 3/1 (72 t/g – 7.200 t/anno) rispetto a quelli derivati dai dati di potenzialità nominale in relazione tecnica;



- la ditta ipotizza di non dover utilizzare in contemporanea i due impianti; se ne chiede conferma, anche alla luce della definizione della Potenzialità massima da autorizzare; nel caso di impiego contemporaneo dei due mezzi mobili si ritiene plausibile di dover raddoppiare anche la potenzialità richiesta e vigente.

La Ditta

spiega che la potenzialità di 7200 t/anno sarebbe da intendere riferita alle campagne effettuate con un solo mezzo mobile ed è sottostimato rispetto alla potenzialità nominale, in quanto mai raggiunta in effetti; nell'ipotesi di impiego contemporaneo dei due mezzi certamente andrebbe raddoppiata.

Quanto ai dati nominali in relazione tecnica, da questi deriva una potenzialità massima di 160.000 t/anno (1600 t/giorno), sulla base di 200 t/h, 8 h/g e 100 gg lavorativi/anno stimati. L'utilizzo contemporaneo dei due mezzi è una opzione che l'azienda accoglie favorevolmente, se gli Enti competenti approvano; si rimette alla decisione della CdS.

La CdS acconsente ad approvare la potenzialità massima allineata con la potenzialità nominale massima pari a 160.000 t/anno prevedendo l'utilizzo anche contemporaneo dei due mezzi mobili.

La Ditta si impegna a presentare quali integrazioni volontarie la tabella "g" di cui alla modulistica (art. 208) aggiornata con il dato di potenzialità giornaliera e annua scelta a fronte della decisione della CdS.

Dopodiché Arpae SAC Parma attenderà la relazione tecnica da parte di Arpae - Area Prevenzione ambientale Ovest S.T. di Fidenza per redigere e rilasciare l'atto di aggiornamento dell'Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 smi.

Non sarà necessario convocare ulteriore seduta della Conferenza.

La seduta si chiude alle ore 12.30.

Letto, firmato e sottoscritto

Ente / Ditta	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae SAC di Fidenza	Giovanni Maria Simonetti	<i>Giovanni Maria Simonetti</i>
Comune di Fidenza	Marianna Sandei	<i>Marianna Sandei</i>
AUSL Distretto di Fidenza	Rosanna Giordano	<i>Rosanna Giordano</i>
Impresa Tre Collì Spa	Jonathan Meneghello	<i>Jonathan Meneghello</i>

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

La Ditta è tenuta ad attrezzare, rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della Autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 - UNI EN ISO 16911 - UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

Accessibilità dei punti di prelievo

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08 smi).

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria.

Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Il

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aoopr@cert.arpae.emr.it

risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono di seguito riportati.

Parametro/Inquinante	Metodi
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN ISO 16911 UNI 10169 UNI EN 13284-1
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911-1* UNI 10169
Umidità	UNI 14790
Polveri totali (PTS) o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1* UNI EN 13284-2 (sistemi automatici) UNI 10263
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale):	UNI EN 12619*
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) con esclusione del metano	UNI EN 12619 + UNI EN ISO 25140
Composti organici volatili (COV) con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici volatili	UNI CEN/TS 13649*
Monossido di carbonio (CO)	UNI EN 15058* UNI 9969 ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)
Biossido di carbonio (CO ₂)	UNI 9968 ISO 12039 Analizzatori automatici (IR, FTIR, ecc.)

Ossidi di azoto (NO _x)	UNI 10878 UNI EN 14792* ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di zolfo (SO _x)	UNI EN 14791* ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Metalli (As,Cd,Cr,Cu,,Ni,Pb,Zn,Tl,Sn,Sb,Co, Mn,V,B,Se, ecc)	UNI EN 14385* ISTISAN 88/19-UNICHIM 723
Mercurio (Hg)	UNI EN 13211* UNI EN 14884 (metodo misura automatico)
Microinquinanti Organici diossine e furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3*
Microinquinanti Organici alogenati (PCB-PCT)	UNI EN 1948*
Benzene	UNI CEN/TS 13649
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	UNI EN 1948-1+ ISTISAN 97/35 (per campionamento) ISO 11338-1,2* ISTISAN 88/19-UNICHIM 825 DM 25/08/2000 n° 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Acido cloridrico	UNI EN 1911*
Composti inorganici del cloro espressi come acido cloridrico (HCl)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro espressi come acido fluoridrico (HF)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro	ISO 15713 UNI 10787
Acido Cianidrico (HCN) e cianuri	NIOSH 7904

Acido Nitrico (HNO ₃)	NIOSH 7903 ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solforico (H ₂ SO ₄) Acido Bromidrico (HBr) Acido Fosforico (H ₃ PO ₄)	ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	UNICHIM 634-DPR 322/71 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, ecc.) EPA Method 15-15A* EPA Method 16-16A*
Acido formico	NIOSH 2011
Ammine aromatiche Ammine alifatiche	NIOSH 2002 NIOSH 2010
Fenoli:	UNICHIM 504 OSHA 32/NIOSH 2546
Aldeidi:	EPA-TO11 A NIOSH 2016 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)
Ammoniaca(NH ₃)	UNICHIM 632
Ftalati:	OSHA 104 UNI EN 13284-1 + NIOSH 5020
Sostanze alcaline:	NIOSH 7401
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789* ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, Ossido di Zirconio, UV, IR,FTIR, ecc.)
Silice libera cristallina (SiO ₂)	UNI 10568
Amianto	UNI ISO 10397 UNICHIM 853
Nebbie di olio	UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759

Isocianati	UNICHIM 488 UNICHIM 429
Fosfati	Campionamento isocinetico su membrana filtrante, dissoluzione del particolato in acqua ed analisi spettrofotometrica con metodo IRSA 4110
Glicoli	UNI EN 13284-1 + NIOSH 5523 (in forma di particolato o nebbie: campionamento su membrana filtrante ed analisi GC) NIOSH 5523 (in fase gas: campionamento su fiala con resina XAD-7 ed analisi GC)
Concentrazione di Odore in Unità Olfattometriche/m ³	UNI EN 13725
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio alle emissioni	UNI EN 14181
Cloruro di vinile	NIOSH 1007 OSHA 75 EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 ASTM D2912-76
Ossido di etilene, 1,2-Epossietano, Ossirano	OSHA 1010 NIOSH 1614
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	NIOSH 2529 OSHA 72

Altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonchè altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, la Ditta in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con la periodicità indicata nella relazione tecnica.

Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del Gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae - Sezione Prov.le di Parma - entro 24 ore dall'accertamento.

I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aoopr@cert.arpae.emr.it

abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso ($O_2\%$, $CO_2\%$, $CO\%$, $H_2O\%$), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Al verificarsi di una anomalia o un guasto tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente (Arpae) deve essere informata entro otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

Il Gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e

cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Resta comunque ferma quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 24/04/2018 16:56:07, PGPR/2018/0008779

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.